



CITTÀ DI SAN MAURO TORINESE
UFFICIO CASA

Via Martiri della Libertà, 150 - P.IVA 01113180010

☎ 011 / 822 80 25 – ☎ 011 / 822 80 62 ✉ ufficio.casa@comune.sanmaurotorinese.to.it

8° BANDO DI CONCORSO GENERALE
ai sensi dell'art. 3 legge regionale n. 3 del 17 febbraio 2010

PER L'ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE
DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DISPONIBILI PER
RISULTA E PER EVENTUALE NUOVA COSTRUZIONE
NEL COMUNE DI SAN MAURO TORINESE

Indizione del bando di concorso per l'assegnazione in locazione di alloggi di edilizia sociale

Ai sensi della Legge Regionale n. 3 del 17 febbraio 2010 e s.m.i e dei relativi regolamenti attuativi è indetto il presente pubblico concorso per la formazione della graduatoria generale per l'assegnazione in locazione di alloggi di Edilizia Sociale, di eventuale nuova costruzione o che si renderanno disponibili per risulta nel Comune di San Mauro Torinese nel periodo di vigenza della medesima.

Requisiti per l'accesso.

Ai sensi dell'art. 3 della Legge Regionale n. 3 del 2010, i requisiti, che debbono essere posseduti congiuntamente e necessariamente al fine di essere ammesso al presente concorso sono i seguenti:

a) essere residente o prestare attività lavorativa da almeno tre anni nel comune di **San Mauro Torinese, oppure nei comuni di Gassino Torinese, Castiglione Torinese, San Raffaele Cimena, Sciolze, Rivalba, Cinzano;**

b) non essere titolare di diritti esclusivi di proprietà o di altri diritti reali esclusivi di godimento su alloggio di categoria catastale A1, A2, A7, A8, A9 e A10 ubicato nel territorio regionale;

c) non essere titolare di diritti esclusivi di proprietà o di altri diritti reali esclusivi di godimento su alloggio di categoria catastale A3, A4, A5 e A6 ubicato nel territorio regionale di superficie utile massima superiore a:

- 40 metri quadri per nucleo richiedente composto da una o due persone;
- 60 metri quadri per nucleo richiedente composto da tre o quattro persone;
- 80 metri quadri per nucleo richiedente composto da cinque o sei persone;
- 100 metri quadri per nucleo richiedente composto da sette o più persone;

d) non avere avuto una precedente assegnazione in proprietà o con patto di futura vendita di alloggio realizzato con contributo pubblico o finanziamento agevolato concesso in qualunque forma dallo Stato, dalla Regione, dagli enti territoriali o da altri enti pubblici, sempre che l'alloggio non sia inutilizzabile o perito senza dare luogo al risarcimento del danno;

e) non essere alcun componente del nucleo richiedente assegnatario di alloggio di edilizia sociale nel territorio regionale;

f) non avere ceduto in tutto o in parte, fuori dai casi previsti dalla legge, l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione;

g) non essere occupante senza titolo di un alloggio di edilizia sociale;

h) non essere stato dichiarato decaduto dall'assegnazione dell'alloggio a seguito di morosità, salvo che il debito conseguente a morosità sia stato estinto prima della presentazione della domanda;

i) essere in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a € 21.034,41.

Ciascun componente del nucleo familiare del richiedente deve possedere, alla data di approvazione del bando di concorso, i requisiti di cui supra, fatta eccezione per il requisito di cui alla lettera a) da possedersi da parte del solo richiedente.

I requisiti di cui alle lettere da a) a h) devono permanere al momento dell'assegnazione e della stipula della convenzione di assegnazione, nonché successivamente alla stessa, fatto salvo il requisito di cui alla lettera i), nei limiti stabiliti con il regolamento di cui all'articolo 19, comma 2.

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 11 della Legge Regionale n. 3/2010 **gli appartenenti alle forze dell'ordine ed i vigili del fuoco** possono partecipare al presente bando anche in assenza dei requisiti di cui alla lettera (a) (residenza o domicilio) e alla lettera (i) (Isee).

Gli stessi soggetti vengono posti, a cura della Commissione di cui all'art. 7 della Legge Regionale 3 del 2010 in apposita graduatoria, alla quale il Comune attingerà per l'assegnazione degli alloggi che si renderanno eventualmente disponibili, nella misura di un alloggio per ogni immobile di edilizia sociale costituito da almeno dieci alloggi.

Nucleo familiare. Definizione.

Per nucleo familiare del richiedente si intende la famiglia composta dai membri iscritti da almeno un anno nella famiglia anagrafica, come definita dall'articolo 4 del D.P.R. n. 223 del 1989, con esclusione dei soggetti legati da rapporti di lavoro.

Il periodo di un anno non è richiesto per l'inclusione nel nucleo di :

- a) coniuge del richiedente, parte dell'unione civile legata al richiedente o convivente di fatto con il richiedente;
- b) figli minori del richiedente
- c) altro genitore di figli minori del richiedente
- d) genitori del richiedente o del coniuge del richiedente, della parte dell'unione civile legata al richiedente o del convivente di fatto con il richiedente.

Riserva a favore di particolari categorie

Ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della L.R. n. 3/2010 e s.m.i., un'aliquota massima del 25 per cento degli alloggi che si renderanno liberi nel periodo di vigenza della graduatoria conseguente al presente bando saranno riservare a favore delle categorie più deboli della cittadinanza di cui di seguito, purché in possesso di in limite ISEE non superiore a € 12.000,00 € e in ordine di priorità decrescente :

- giovani coppie che abbiano contratto matrimonio, unione civile o convivenza di fatto da non più di 2 anni,

- anziani ultrasessantacinquenni (65 anni più un giorno)
- invalidi con invalidità pari o superiore al 76%
- nuclei monogenitoriali con prole minorenni convivente

Riserva extra - graduatoria

Il Comune di San Mauro Torinese si riserva di assegnare, dandone comunicazione alla Regione, un'aliquota di alloggi che si rendono disponibili su base annua, per far fronte a specifiche e documentabili situazioni di emergenza abitativa, ai sensi dell'art. 10 della L.R. n. 3/2010 e della vigente normativa legislativa e regolamentare in materia.

Definizione di morosità incolpevole

Ai sensi dell'art. 8 della L.R. 3/2010 e relativo Regolamento applicativo n.10/R, verrà attribuito il punteggio previsto per legge per le situazioni di sfratto per morosità a condizione che la detta morosità sia qualificabile incolpevole dal Comune sulla base dei seguenti criteri da considerarsi cumulativi:

- morosità insorta dopo almeno le prime 12 mensilità di canone corrisposte;
- riduzione di almeno il 20% dell'Isee in corso di validità rispetto a quello dell'anno precedente, ove disponibile o, in difetto, del reddito annuo complessivo del nucleo familiare, occorsa nei dodici mesi antecedenti l'insorgere della morosità, in entrambi i casi (Isee o reddito) a causa di eventi indipendenti dalla volontà del nucleo stesso, come perdita del posto di lavoro, mobilità o riduzione dell'orario, infortunio sul lavoro, spese sanitarie fiscalmente deducibili di un componente del nucleo familiare.

Moduli di domanda di partecipazione al bando.

Le domande di partecipazione al presente bando di concorso devono essere redatte in carta da bollo amministrativa da Euro 16,00, esclusivamente sui moduli appositamente predisposti dal Comune di San Mauro Torinese e distribuiti gratuitamente presso i competenti Uffici nelle seguenti sedi:

Municipio di San Mauro T.se	–	Via Martiri della Libertà 150;
Municipio di Gassino T.se	–	Piazza Antonio Chiesa;
Municipio di Castiglione T.se	–	Piazza IV Novembre, 1;
Municipio di San Raffaele Cimena	–	Via Carlo Ferrarese, 16;
Municipio di Sciolze	–	Via Roma, 2;
Municipio di Rivalba	–	Via Roma, 1;
Municipio di Cinzano	–	Via Colla, 15.

Il modulo sarà anche disponibile sul sito : www.comune.sanmaurotorinese.to.it

Documenti da allegare e dichiarazioni da rendere con la domanda

Alla domanda di partecipazione al presente bando devono essere allegati i documenti, le dichiarazioni sostitutive di certificazione e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà indicati nella modulistica fornita dal Comune. La condizione dell'invalidità e gli atti relativi ad un eventuale sfratto **non sono autocertificabili**.

Le domande, una volta istruite dal Comune, saranno inoltrate alla Commissione per la formazione della graduatoria di cui all'art. 7 della L.R. n. 3/2010.

Il Comune di San Mauro Torinese effettuerà l'assegnazione degli alloggi in base alla graduatoria definitiva formulata dalla Commissione di cui sopra.

Canone di locazione

Il canone di locazione degli alloggi di edilizia sociale è determinato ai sensi dell'art. 19 della L.R. n. 3/2010 e del relativo regolamento attuativo, approvato con deliberazione della Giunta Regionale 22 giugno 2011, n. 29 – 2230.

Aggiornamento successivo alla pubblicazione della graduatoria definitiva

Il Comune si avvale della facoltà prevista dall'art. 5, comma 5 della Legge Regionale n. 3/2010 di aggiornare la graduatoria mediante l'inserimento di nuove domande e la variazione, su istanza di parte, delle condizioni originariamente prese a riferimento per le domande già presentate. Ai fini dell'aggiornamento della graduatoria non sono valutati i mutamenti di condizione del richiedente conseguenti a trasferimenti volontari di residenza successivi alla data di pubblicazione del bando di concorso.

Le nuove domande e le richieste di variazione potranno essere presentate due volte l'anno a partire dall'anno 2020, sino al 30 aprile 2021, e precisamente:

dal 1° al 30 aprile

dal 1° al 30 ottobre

Le nuove domande e le richieste di modificazione verranno numerate a cura della Città secondo l'ordine cronologico di presentazione e poi, ai sensi dell'art. 6 del regolamento regionale approvato con il Decreto del Presidente della Giunta 4 ottobre 2011 n. 9/R., inoltrate alla Commissione, che le esaminerà non più di due volte per anno solare, procedendo alla verifica dei requisiti e all'attribuzione ad esse dei relativi punteggi.

I richiedenti in possesso dei requisiti e quelli a cui è stato riconosciuto un incremento del punteggio precedentemente ottenuto, verranno inseriti nella graduatoria in coda ai richiedenti aventi pari punteggio, secondo l'ordine di numerazione sopra indicato.

Normativa applicata

Per quanto non citato dal presente bando vale quanto stabilito dalla L.R. n. 3/2010 e dai relativi regolamenti attuativi:

- delibera Giunta Regionale 2 agosto 2010, n. 16 – 430 (Reg. 4.10.11 n. 9/R)
- delibera Giunta Regionale 24 gennaio 2011, n. 9 – 1415 (Reg. 4.10.11 n. 10/R)
- delibera Giunta Regionale 24 gennaio 2011, n. 10 – 1416 (Reg. 4.10.11 n. 11/R)
- delibera Giunta Regionale 24 gennaio 2011, n. 11 – 1417 s.m.i (Reg. 4.10.11 n. 12/R)
- delibera Giunta Regionale 28 marzo 2011, n. 12 – 1758 (Reg. 4.10.11 n. 13/R)
- delibera Giunta Regionale 22 giugno 2011, n. 29 – 2230 (Reg. 4.10.11 n. 14/R)
- delibera Giunta Regionale 3 ottobre 2011, n. 12 – 2657 (Reg. 4.10.11 n. 15/R)

nonché da ogni altra disposizione statale e regionale vigente in materia.